

(N. 2687)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## PROPOSTA DI LEGGE

*approvata dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 novembre 1952 (V. Stampato N. 1277)*

**d'iniziativa del Deputato ZANFAGNINI**

TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 19 NOVEMBRE 1952

Estensione dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, ai cancellieri e segretari giudiziari provenienti mediante concorso dal ruolo degli aiutanti di cancelleria.

## PROPOSTA DI LEGGE

### *Articolo unico.*

La disposizione di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, si estende anche ai cancellieri e segretari giudiziari provenienti dal ruolo degli aiutanti di cancelleria che in seguito a concorso sono entrati o entreranno a far parte del gruppo *B* del personale giudiziario, fermo in ogni caso il riconoscimento dell'anzianità pregressa in quattro anni, qualora i due terzi dell'anzianità stessa dovessero essere inferiori ai quattro anni.

È abrogata ogni altra disposizione contraria e che comunque contrasti con la presente legge.

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
**GRONCHI.**